



REGIONE LIGURIA

**Assessorato alle Politiche attive del lavoro e della Occupazione, Politiche dell'Immigrazione ,
Trasporti e Porti**

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura

Ufficio Sicurezza e Qualità del lavoro

BANDO

**CONTRIBUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 – Articolo 11
Deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2008 n. 1707**

1. Finalità ed obiettivi

La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 30/2007 e della deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2008 n. 1707, concede contributi a micro e piccole imprese, con unità locali ubicate in Liguria operanti nei settori di maggior rischio, per favorire il raggiungimento di livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

I settori produttivi individuati come esposti a maggior rischio ai fini del presente bando, e identificati dai Codici ATECO 2007, sono: trasporti (H); industria dei mezzi di trasporto (C29 - C30); attività marittimo-portuali (C30.1-C33.15); industria dei metalli (C24 - C25); attività estrattive (B); agricoltura (A); ristorazione e settore alberghiero (I); edilizia (F); commercio (G45-G46).

2. Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 11 della l.r. 30/2007 le micro e piccole imprese, come definite a livello comunitario e secondo i parametri fissati dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) anche in forma cooperativa, consorziata e in aggregazione temporanea di imprese con sedi operative in Liguria nei settori indicati al punto 1.

Qualora il progetto sia presentato in forma congiunta, dovrà essere individuato l'ente capofila referente.

3. Interventi ammissibili

Possono essere presentate domande di contributo per i seguenti interventi:

- a) adozione o implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS,) conseguimento della relativa certificazione e mantenimento della stessa per i primi 18 mesi, ovvero di standard specifici di settore, limitatamente agli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, riconosciuti e accreditati a livello internazionale;
- b) implementazione del livello di sicurezza di impianti e attrezzature;
- c) implementazione dei sistemi di monitoraggio dell'ambiente di lavoro.

4. Spese ammissibili

A. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 3, sub a) sono ammesse a finanziamento:

- attività di formazione del personale interno relativa alla conoscenza del modello di riferimento OHSAS 18001 e ad altri modelli, specifici di settore, in materia di sicurezza riconosciuti e accreditati a livello internazionale, alle procedure da adottare e/o allo sviluppo e stesura del Sistema di Gestione, sostenute nell'ambito della realizzazione di progetti finalizzati all'adozione di sistemi di gestione della sicurezza conformi alla norme in questione;
- attività di consulenza esterna qualificata per la progettazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e la redazione della documentazione a supporto (Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro, modulistica) direttamente necessarie e coerenti con quanto richiesto dalla normativa di riferimento della certificazione che si intende acquisire;

- il rilascio, per la prima volta, delle certificazioni dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e alla verifica del relativo mantenimento della conformità trascorsi i primi 18 mesi (certificazione mantenuta valida, senza periodi di sospensione).

La conformità del sistema di gestione alla norma di certificazione deve essere attestata da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

La concessione del contributo per l'ottenimento della certificazione è subordinato inderogabilmente al suo mantenimento per un periodo non inferiore a 18 mesi. In caso contrario è prevista la revoca anche del contributo già erogato per l'ottenimento della certificazione.

B. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 3, sub b) sono ammesse a finanziamento:

- sostituzione di impianti, attrezzature, apparecchiature con altre tecnologicamente più avanzate al fine del miglioramento della sicurezza del lavoro;
- eliminazione o riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;
- modifica di macchine e di apparecchi finalizzati alla eliminazione o riduzione dell'impiego di sostanze pericolose;
- acquisto di mezzi per il trasporto di persone e/o merci, impianti a fune per il trasporto di persone/materiali in sostituzione di mezzi analoghi atti al trasporto di persone/merci tecnologicamente meno avanzati al fine del miglioramento del livello di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- gli interventi di adeguamento ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza;
- spese di rappresentanza e spese non strettamente legate al ciclo produttivo.

C. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 3, sub c) sono ammesse a finanziamento:

- acquisto, installazione e messa in funzione di apparecchiature atte all'analisi e alle misurazioni ambientali;
- implementazione di un sistema di monitoraggio dell'ambiente, al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici e quindi al fine del miglioramento della sicurezza degli ambienti di lavoro.

Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- gli interventi di adeguamento ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza.

Tutti gli interventi devono essere finalizzati esclusivamente al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'esclusione di interventi obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di tutte le attività atte ad ampliare e incrementare il sistema produttivo. In caso contrario è prevista la revoca del contributo.

Tutti gli interventi devono essere altresì ricompresi nelle previsioni emerse dalla valutazione del rischio e, laddove previsto, nel documento di valutazione dei rischi o nell'aggiornamento dello stesso, e si provvederà allo loro valutazione anche per gli aspetti connessi al miglioramento della qualità dell'attività lavorativa.

Non è ammesso al finanziamento l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, apparecchiature in sostituzione di attrezzature non a norma, esistenti in azienda.

5. Incentivi regionali

Lo stanziamento disponibile, in conto capitale, è pari a euro **1.000.000,00** (trasferiti con d.G.R. 1704/2007 e 1707/2008).

A. Per gli interventi di cui al precedente punto 3, sub a) l'incentivo regionale consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Il contributo non può comunque superare l'importo massimo di 10.000,00 euro per intervento.

B. Per gli interventi di cui al precedente punto 3, sub b) l'incentivo regionale consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 50.000,00 euro per intervento.

C. Per gli interventi di cui al precedente punto 3, sub c) l'incentivo regionale consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 10.000,00 euro per intervento.

Tutti i contributi ai sensi del presente bando, sono concessi, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nell'ambito del regime di aiuto "de minimis", fatti salvi eventuali regolamenti di esenzione. Ai fini di quanto sopra, F.I.L.S.E. S.p.A. effettua le necessarie verifiche e garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni normative.

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con alcuna agevolazione nazionale, regionale o comunitaria, o comunque concessa da enti o istituzioni pubbliche, ottenuta sul medesimo investimento.

6. Condizioni di ammissibilità e contenuti della domanda

Tutti gli interventi devono essere ancora da avviare al momento della presentazione della domanda di contributo.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione obbligatoria:

- una descrizione dettagliata dell'intervento oggetto della richiesta di contributo, la descrizione analitica delle modalità attuative e i tempi di realizzazione dello stesso;
- un piano finanziario nel quale siano adeguatamente dettagliate le spese ammissibili.

Possono essere presentate domande di contributo, da parte di uno stesso beneficiario, sino a un massimo di due interventi.

Non sono ammesse domande di contributo che prevedano un importo di spesa inferiore a 5.000,00 euro.

Gli interventi devono rispettare le “disposizioni in materia di definanziamento” di cui all’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008 n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

I richiedenti devono essere, al momento della presentazione della domanda di contributo, nel libero e pieno esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

7. Presentazione della domanda.

La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo appositamente predisposto (Allegato D1) disponibile in formato elettronico sul sito Internet ufficiale della Regione Liguria (<http://www.regione.liguria.it>) alla voce “Bandi del lavoro e della formazione” della sezione “Istruzione e lavoro” e sul sito Internet di F.I.L.S.E. S.p.A. (www.filse.it) alla voce “Bandi”.

La domanda deve essere indirizzata a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16 – 16122, Genova

Le domande devono essere presentate a decorrere dal 4 maggio 2009 al 31 ottobre 2009.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere inviata a F.I.L.S.E. S.p.A., nel rispetto dei termini stabiliti, esclusivamente a mezzo raccomandata. Sulla busta deve essere apposta la dicitura:

“RICHIESTA DI CONTRIBUTI ARTICOLO 11 L.R. 30/2007
INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL LAVORO”

Ai fini del rispetto dei termini della presentazione della domanda, si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

La domanda indirizzata alla F.I.L.S.E. S.p.A. deve essere corredata dalla prescritta documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e congiuntamente dagli altri eventuali soggetti aderenti al progetto, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 e trasmessa unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda, comprendente anche più unità locali oggetto d’intervento, a valere sul presente bando.

8. Istruttoria delle domande e procedimento amministrativo

L’istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello.

L’ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande e nel caso di più domande spedite nella stessa data, si procede all’attribuzione dell’ordine cronologico sulla base di sorteggio in presenza di notaio.

L’istruttoria formale riguarda la verifica dei seguenti requisiti:

- completezza della documentazione richiesta;
- compatibilità dell’intervento con le tipologie previste dal bando;
- rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 6.

Alle domande irregolari o incomplete sarà assegnato dal responsabile del procedimento, per il completamento delle stesse, un termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti oltre il quale la domanda sarà considerata inammissibile.

Sono da considerarsi irregolari o incomplete le domande compilate senza tutti i dati richiesti e quelle non corredate di tutti i documenti obbligatori di cui al precedente punto 6.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente, il responsabile del procedimento provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di quindici giorni, trascorso il quale la domanda verrà valutata sulla base della documentazione agli atti.

Il procedimento rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta di documentazione obbligatoria e/o integrativa alla data di ricevimento da parte di F.I.L.S.E. S.p.A. della documentazione richiesta.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il procedimento amministrativo terminerà per tutte le domande presentate entro il centocinquantesimo giorno dall'avvio dello stesso.

L'attività istruttoria deve concludersi, con una valutazione positiva o negativa sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni, evidenziando le spese ammesse e quelle escluse, e determinando il totale degli investimenti ammissibili.

L'approvazione dei progetti e l'assegnazione dei relativi finanziamenti, fino a esaurimento delle risorse disponibili, viene disposta con apposito atto del Dirigente dell'Ufficio Sicurezza e Qualità del lavoro.

9. Erogazione del contributo

L'erogazione dei contributi viene effettuata da F.I.L.S.E in due soluzioni, con le seguenti modalità:

- il 40% a comunicazione di avvio del piano di investimenti;
- il restante 60% a conclusione dell'investimento previa presentazione della documentazione finale di spesa.

L'erogazione dei contributi per il mantenimento della certificazione per i primi 18 mesi dal suo conseguimento avviene in un'unica soluzione, alla decorrenza dei 18 mesi, previa presentazione della relativa documentazione di verifica.

La documentazione finale di spesa è costituita da:

1. relazione dettagliata delle attività svolte corredata da:
 - certificazione di conformità del sistema di gestione rilasciata da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, successive verifiche finalizzate al suo mantenimento;
 - dichiarazione di conformità del nuovo impianto;
 - certificazioni di conformità/omologazioni macchinari e/o attrezzature;
2. copia contratti di affidamento incarico;
3. fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa o dell'impresa capofila ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 contenente:

- a) l'elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A.;
- b) l'attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l'attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- c) l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito al di fuori di quelli già evidenziati.

10. Obblighi dei beneficiari

I beneficiari sono obbligati a:

1. eseguire in modo puntuale e completo l'iniziativa finanziata entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, conformemente a quanto indicato nella domanda presentata;
2. consentire alla Regione e alla F.I.L.S.E. Spa di effettuare verifiche e controlli sulle attività finanziate secondo quanto previsto dal punto 12 del presente bando;
3. mantenere la certificazione ottenuta per un periodo minimo di 18 mesi successivi alla data dell'ottenimento;
4. conservare a disposizione della Regione e di F.I.L.S.E. Spa per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata, la documentazione originale di spesa;
5. rispettare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme in materia contributiva, contrattuale e di sicurezza sul lavoro;
6. dare immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata qualora intendano rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'investimento finanziato. Qualora il rinunciataro abbia già acquisito l'agevolazione, questa dovrà essere restituita gravata degli interessi legali dalla data di erogazione a quella di restituzione.

11. Revoche

Oltre a quanto stabilito al punto 6 in materia di definanziamento automatico, la revoca delle agevolazioni, con conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, è disposta nei casi in cui il beneficiario:

1. abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultati non veritieri;
2. abbia richiesto o ottenuto per lo stesso intervento altre agevolazioni pubbliche;
3. non abbia osservato, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme in materia di lavoro e di prevenzione degli infortuni, nonché le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro;
4. non abbia osservato le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo;
5. non abbia realizzato l'iniziativa o abbia effettuato l'intervento in misura inferiore al 60% della spesa ammessa ad agevolazione;
6. non abbia presentato la rendicontazione finale di spesa, salvo concessione di proroga per comprovati motivi, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto;
7. non abbia mantenuto la certificazione per un periodo non inferiore a 18 mesi.

12. Controlli

La Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle

iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

13. Rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali

I dati acquisiti durante il procedimento amministrativo sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative allo stesso procedimento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

“Titolare del trattamento dei dati” è FI.L.S.E. S.p.A..

14. Pubblicazione delle risultanze delle procedure esperite

Gli interventi ammessi a contributo saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione Liguria (<http://www.regione.liguria.it>) alla voce “Bandi del lavoro e della formazione” della sezione “Istruzione e lavoro”.